

Cesare Edoardo Varalda

## IL ‘CONSIGLIERE SPIRITUALE’ DELLE ASSOCIAZIONI PRIVATE DI FEDELI. UNA PRIMA LETTURA DEL CAN. 324 § 2\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La disposizione del Codice latino vigente: il can. 324 § 2. – 2.1. Il presupposto *ecclesiologicalo*: il Concilio Vaticano II. – 2.2. Il processo di codificazione. – 2.3. Gli elementi fondamentali della norma. – 3. La dottrina. – 4. La prospettiva della Conferenza Episcopale Italiana. – 5. La possibilità di ricorrere a un’analogia utile e fuorviante al contempo. – 6. Primi esiti ricostruttivi della disciplina: alla ricerca di un rapporto ‘equilibrato’ fra associazioni private di fedeli e autorità ecclesiastica. – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. *Premessa*

La svolta riformatrice che il pontificato di Francesco sta imprimendo alla vita della Chiesa<sup>1</sup>, soprattutto con riguardo ai profili più strettamente istituzionali<sup>2</sup>, ha toccato e tocca anche le associazioni, i movimenti e le nuove comunità<sup>3</sup> sorte

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Una lettura canonistica dell’attuale fase della vita della Chiesa è stata operata da G. BONI, *La recente attività ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Bologna, 2021.

<sup>2</sup> Il riferimento è senz’altro rivolto alle possibili – probabili – determinazioni che saranno assunte dal Pontefice a valle delle due assemblee sinodali dell’ottobre 2023 e dell’ottobre 2024.

<sup>3</sup> Sul tema dei movimenti e nuove comunità la bibliografia è assai significativa e trasversale. In ambito teologico, presupposto fondamentale per qualsiasi considerazione teorica è la lettura di H.U. VON BALTHASAR, *Riflessioni per un lavoro sui movimenti laicali nella Chiesa*, in *I laici e la missione della Chiesa*, Milano, 1987, pp. 85-106 e J. RATZINGER, *Movimenti ecclesiali e loro collocazione teologica*, in *Rassegna di Teologia*, 40, 1999, pp. 805-826. In ambito canonistico si veda: P. LOMBARDIA, *Carisma e Chiesa istituzionale*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D’Avack*, II, Milano, 1976, pp. 759-988; J.B. BEYER, *Motus ecclesiales*, in *Periodica*, 75, 1986, p. 615; sullo stesso argomen-

contestualmente o successivamente al Concilio che oggi, a valle del Decreto generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che regola l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli del 2021<sup>4</sup>, hanno intrapreso un cammino

---

to, cf. anche *ibidem*, 78, 1989, 437-452; ID., *I movimenti ecclesiali*, in *Vita Consacrata*, 23, 1987, pp. 143-156; ID., *De motu ecclesiali quoesita et dubia*, in *Periodica*, 78, 1989, pp. 437-452; L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul «Carisma originario» dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano, 1989; ID., *Carismi e movimenti ecclesiali: una sfida per la canonistica postconciliare*, in *Periodica*, 82, 1993, pp. 431-476; G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 49, 1993, pp. 73-102; A. CATTANEO, *I movimenti ecclesiali: aspetti ecclesiologicali*, in *Annales Theologici*, 11, 1997, pp. 401-427; E. CORECCO, *Profili istituzionali dei movimenti nella Chiesa*, in *Ius et Communio*, a cura di G. BORGONOVO, A. CATTANEO, Lugano-Casale Monferrato, 1997, ora accessibile al sito internet: [www.eugeniocorecco.ch/scritti/scritti-scientifici/ius-et-communio/](http://www.eugeniocorecco.ch/scritti/scritti-scientifici/ius-et-communio/); A. CATTANEO, *Los movimientos eclesiales. Cuestiones eclesiológicas y canónicas*, in *Ius Canonicum*, 38, 1998, pp. 571-594; E. COLAGIOVANNI, *I Movimenti Ecclesiali tra Istituzione e Carisma*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 123, 1998, pp. 528-540; A. CATTANEO, *La inserción de los movimientos eclesiales en las Iglesias particulares*, in *XIX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1999, pp. 621-635; G. FELICIANI, *Quale statuto canonico per le nuove comunità?*, in *Informationes S.C.R.I.S.*, 2000, 1, p. 140 ss.; P. VANZAN, *Elementi comuni e identificativi dell'attuale fenomeno movimentista intraecclesiale con cenni a rischi e speranze*, in *Fedeli. Associazioni. Movimenti*, a cura di GRUPPO ITALIANO DOCENTI DIRITTO CANONICO, Milano, 2002, pp. 187-206; A. CATTANEO, *Per un proficuo rapporto fra parrocchia e movimenti*, in *La varietà dei carismi nella Chiesa una e cattolica*, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 83-106; L. NAVARRO, *Nuevos movimientos eclesiales. Naturaleza de los carismas, cuestiones jurídicas y límites*, in *Ius Canonicum*, 58, 2018, pp. 611-634. Circa la tematica della 'adeguatezza' della configurazione di associazione privata dei fedeli come per i movimenti e le nuove comunità ecclesiali molto è stato detto e molto ancora resta da dire. Ad ogni buon conto le considerazioni più attente e pertinenti rimangono quelle di Eugenio Corecco, il quale ha dedicato al tema molta parte della sua riflessione scientifica. Per penetrare nel pensiero del canonista svizzero su tali profili si veda la sezione IV di *Ius et Communio* intitolata *Istituzione e carisma*: [www.eugeniocorecco.ch/scritti/scritti-scientifici/ius-et-communio/](http://www.eugeniocorecco.ch/scritti/scritti-scientifici/ius-et-communio/).

<sup>4</sup> *Decreto generale che regola l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri organismi dotati di personalità giuridica sottoposti alla diretta vigilanza dello stesso Dicastero*, 3 giugno 2021, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/11/0375/00816.html>. Al Decreto generale il Dicastero ha fatto seguire una *Nota esplicativa* nella quale ha illustrato i profili genetici e lo scopo del documento. A oggi la dottrina si è espressa con reticenza sul pun-

che potrebbe definirsi di 'rifondazione' giuridica<sup>5</sup>. Tale 'stagione costituente' deve attraversare il processo di revisione sta-

---

to, tuttavia meritano speciale menzione per l'approccio problematico i contributi di: P. CONSORTI, *La tentazione dell'istituzionalizzazione. Sul decreto che impone la rotazione delle cariche nelle Associazioni laicali internazionali*, in [https://people.unipi.it/pierluigi\\_consorti/la-tentazione-dellistituzionalizzazione-sul-decreto-che-impone-la-rotazione-delle-cariche-nelle-associazioni-laicali-internazionali/](https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/la-tentazione-dellistituzionalizzazione-sul-decreto-che-impone-la-rotazione-delle-cariche-nelle-associazioni-laicali-internazionali/), 14 giugno 2021; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Comentario del Decreto "Las asociaciones de fieles", del Dicastero para los Laicos, la Familia y la Vida de 11 junio de 2021*, in *Jus communionis*, 9, 2021, pp. 219-229; A. VIANA, *Tempo ed età nell'ufficio ecclesiastico. Il Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoe-chiese.it](http://www.statoe-chiese.it)), 2022, 8, pp. 49-71; da ultimo C.M. REDAELLI, *Il decreto generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021 sull'esercizio del governo nelle associazioni internazionali: un primo passo verso un inquadramento teologico-canonico complessivo dei movimenti ecclesiali?*, in *Periodica*, 113, 2024, pp. 81-123.

<sup>5</sup> Ecco una sintetica definizione delle associazioni private di fedeli: «sono enti costituiti dai fedeli mediante un accordo privato tra di loro per perseguire, tramite l'azione comune, finalità di natura ecclesiale. Godono di una marcata autonomia di governo: la stessa associazione si dà gli statuti, nomina i moderatori, può scegliere un assistente spirituale, e amministra i propri beni. Tutte le associazioni private devono avere i loro statuti approvati o almeno esaminati dall'autorità ecclesiastica competente; alcune riceveranno la lode, la raccomandazione dell'autorità ecclesiastica o il titolo di "cattolica" o le verrà concessa la personalità giuridica privata. Tutte queste associazioni sono soggette alla vigilanza e al regime dell'autorità ecclesiastica competente» (L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Roma, 1999, pp. 8-9). Più in generale sul tema si veda: A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, Pamplona, 1972; *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, München, 1987, St. Ottilien, 1989; *Asociaciones canónicas de fieles. Simposio celebrado en Salamanca*, Salamanca, 1987; A. MONTAN, *Le associazioni dei fedeli nel Codice di diritto canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 3 1990, pp. 324-344. Fra le monografie: J. AMOS, *Associations of the Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law: a canonical Analysis and Evaluation*, Washington, 1986; W. SCHULZ, *Der neue Codex und die kirchliche Vereine*, Paderborn, 1986; W. AYMANS, *Kirchliche Vereinigungen*, Paderborn, 1988; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, 2003; ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, *Esperienze associative nella Chiesa: aspetti canonistici, civili e fiscali* (45° Congresso nazionale di diritto canonico, Salerno, 2-5 settembre 2013), Città del Vaticano 2014; M. MOSCONI, *Le associazioni canoniche: tipologia; riconoscimento canonico o erezione; esame degli statuti*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 27, 2014, pp. 321-351.

tutaria<sup>6</sup> che molte realtà associative pubbliche e private hanno iniziato a percorrere.

Fra le altre disposizioni sulle quali le associazioni private di fedeli - su cui si concentrerà l'attenzione in questo contributo - sono chiamate a riflettere ve n'è una di particolare interesse sotto il profilo ecclesiologico e canonistico, vale a dire quella riguardante la figura del 'Consigliere spirituale'. Tale figura, sarà, dunque, oggetto del presente studio.

## 2. *La disposizione del Codice latino vigente: il can. 324 § 2*

La disposizione oggetto di esame si colloca nel Capitolo III, Titolo V della Parte I del Libro II del Codice e si occupa specificamente nel primo paragrafo dei moderatori dell'associazione e nel paragrafo secondo del 'Consigliere spirituale'. La collocazione della disposizione nel medesimo canone in cui si tratta dei moderatori non deve, tuttavia, trarre in inganno. Di per sé, infatti, è chiaro che il canone, nei suoi due paragrafi, non si occupa del governo dell'associazione, ma ha come denominatore comune il concetto di libera scelta, tanto dei moderatori, quanto del Consigliere spirituale.

Il canone, infatti stabilisce che: '§1. L'associazione privata di fedeli designa liberamente il moderatore e gli ufficiali a norma degli statuti. /§2. L'associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo'.

La figura del 'Consigliere spirituale' delle associazioni private di fedeli è dunque prevista dal can. 324 § 2. Si osserve-

---

<sup>6</sup> Sulle caratteristiche generali degli statuti delle associazioni si veda J.O. GUERIN, *Las características jurídicas de los estatutos según el c. 94*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht* (München, 14-19 September 1987), St. Ottilien, 1989, pp. 313-319; in generale sui profili connessi a questa fase si veda: E. KOUVEGLO, *Principio di rappresentatività e accesso al voto nelle associazioni dei fedeli. Profili canonistici*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 63, 2023, pp. 743-761.

rà la norma in oggetto nella prospettiva del rapporto fra la gerarchia e le associazioni di fedeli in generale e private di fedeli in particolare<sup>7</sup>. Infatti, l'atto di 'conferma' del soggetto scelto dall'associazione dell'Ordinario del luogo si colloca accanto agli altri atti dell'autorità competente riguardanti la vita delle realtà associative private: l'*agnitio*, conseguente alla previa *recognitio* degli statuti (can. 299), l'attribuzione della personalità giuridica (can. 322 § 1), la concessione della *laudatio* e della *commendatio* (cann. 298 § 2 e 299 § 2), l'attività di vigilanza (cann. 323 § 1, 305 e 325) e, da ultimo, al potere di procedere alla soppressione (can. 326 § 1). Un tale approccio, sebbene non sia l'unico possibile, consente una visione d'insieme del problema dello statuto del 'Consigliere spirituale' delle associazioni private di fedeli.

## 2.1. *Il presupposto ecclesiologico: il Concilio Vaticano II*

Avendo scelto di studiare le norme oggetto di esame secondo il peculiare angolo prospettico dei rapporti della gerarchia con le associazioni di fedeli, occorre dunque riferirsi e menzionare i passi del Concilio Vaticano II<sup>8</sup> ove questo tema è affrontato *ex professo*. In particolare sono tre i passaggi rilevanti in questo senso: il n. 36 di *Lumen gentium*, laddove preve-

---

<sup>7</sup> L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., pp. 108-133. Sulla tematica del rapporto gerarchia e associazioni si veda per la paradigmaticità dell'angolo visuale: J.T. MARTÍN DE AGAR, *Gerarchia e associazioni*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht* (München, 14-19 September 1987), cit., pp. 303-311; L. SPINELLI, *Rapporto tra gerarchia e associazioni dei fedeli*, *ivi*, pp. 291-301; P.A. BONNET, *La "recognitio" degli statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella Chiesa (c. 299 §3 CIC)*, in *Periodica*, 89, 2000, pp. 531-563; da ultimo, rilevante in tale ambito è lo studio di M. BILLERI, *Conflitti tra associazioni private dei fedeli e autorità ecclesiastica. Uno studio sulla tensione tra autonomia e legittima vigilanza*, Roma, 2022.

<sup>8</sup> In merito si veda: A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidei iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in *Ius canonicum*, 8, 1968, pp. 5-28; G. FELICIANI, *Il diritto di associazione dei fedeli dal Concilio al Codice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1990, pp. 313-323.

de che «... I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici e, infine, rispettino e riconoscano quella giusta libertà, che a tutti compete nella città terrestre ...». Inoltre, il n. 24 di *Apostolicam actuositatem* stabilisce che: «Spetta alla gerarchia promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché la dottrina e le disposizioni fondamentali siano rispettate ...». Da ultimo, il n. 25 di *Apostolicam actuositatem* sottolinea: «Ricordino i vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, che il diritto e il dovere di esercitare l'apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici sia laici, e che anche i laici hanno compiti propri nell'edificazione della Chiesa. Perciò lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e per la Chiesa, ed abbiano una cura speciale dei laici nel loro lavoro apostolico. Si scelgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato»<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> L'articolato tema del rapporto clero e movimenti non può essere affrontato in modo superficiale. In questa sede preme soprattutto porre l'accento, anche in prospettiva *de iure condendo*, sulla tematica rilevante dell'incardinazione dei chierici nei movimenti e nelle nuove comunità. Si veda per un primo approccio alla materia: L. NAVARRO, *L'incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive*, in *Fidelium iura*, 15, 2005, pp. 63-96, anche in *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. NAVARRO, Milano, 2006, pp. 219-260; ID., *La incardinación de los clérigos de los nuevos movimientos asociativos*, in *Ius Canonicum*, 48, 2008, pp. 247-276; ID., *Clergy and New Ecclesial Movements*, in *Studia Canonica*, 46, 2012, pp. 375-400; Ph. MILLIGAN, *Commentary on the Decree of Election and Statutes of the Clerical Association of the Emmanuel Community*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 132, 2017, pp. 347-354; M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali e incardinazione dei chierici: a proposito dell'erezione di un'associazione clericale con facoltà di incardinare*, in *Ius Ecclesiae*, 30, 2018, pp. 651-674.

Senza pretendere di sintetizzare il pensiero ricco e altamente ispirato del Concilio, occorre proporre una sottolineatura riguardante la natura della 'preoccupazione' dei padri conciliari verso i laici e verso le iniziative loro proprie, fra le quali implicitamente possono essere collocate le attività delle realtà associative. Tale 'preoccupazione' si sostanzia in tre profili complementari: (1) la libertà dei laici *uti singuli* e associati; (2) l'attenzione paterna nei loro confronti della gerarchia che, percependo la propria responsabilità, è chiamata a esercitare una prudente vigilanza; e (3) la sollecitazione alla fraterna collaborazione e aiuto da parte del clero<sup>10</sup>.

## *2.2. Il processo di codificazione*

La menzione del 'Consigliere spirituale' è già presente nello schema provvisorio discusso dai consultori nella riunione del 26-30 marzo 1968 del *Coetus de Laicis*. Al can. 29 § 2 si legge, infatti: «Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quendam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ab Ordinario loci adprobatos; qui tamen Ordinarius iusta de causa sacerdoti electo interdicerere potest quominus munus hoc suscipiat atque consociationem invitare ut alium sibi eligat».

Sul punto è interessante notare, fatto non abituale, che di tale previsione viene citata esplicitamente la fonte che è ricondotta a due testi, il primo del XVIII secolo e il secondo del XIX secolo. Questa singolare scelta è, naturalmente, da connettere alla novità di una tale disciplina e alla contestuale necessità di trovare, nella tradizione giuridica, un riferimento solido.

Nello schema del 1969, al can. 32, le parole «inter sacerdotes ab Ordinario loci adprobatos» vengono sostituite con le parole «inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes». Nello schema del 1970 è espunto solo il termine 'sibi'.

---

<sup>10</sup> Sul tema risulta imprescindibile la lettura di A. CATTANEO, *I movimenti ecclesiali: aspetti ecclesiologici*, cit., pp. 401-405 e di A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa: le basi dei loro statuti giuridici*, Milano, 1999.

Nello schema del 1975, il can 32 § 2 al secondo capoverso viene mutato come segue: «Ordinarius loci tamen iusta de causa consociationem invitare potest ut alium eligat».

Nella seduta del novembre 1979 sulla norma si registra una modifica così annotata: «Mons. Segretario propone di aggiungere dopo la parola “exercentes” (3a riga) le parole “qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci” e di sopprimere l’ultima parte «Ordinarius loci ...». La proposta del Segretario viene unanimemente accolta.

Così la norma rimane fino alla promulgazione<sup>11</sup>.

Se si osserva l’evoluzione del canone si nota come una vera e propria modifica sostanziale della disciplina prevista all’inizio dei lavori, di fatto, non sia intervenuta. Nondimeno, le piccole correzioni realizzate sono state rivolte ad una migliore ‘resa’ linguistica della previsione. La sola espunzione del concetto di ‘*iusta causa*’ pare integrare una revisione a livello sostanziale, che tuttavia non è tale da intaccare il complessivo significato della disposizione che risulta chiaro nei suoi elementi essenziali.

### 2.3. *Gli elementi fondamentali della norma*

Venendo ora alla disposizione concernente il ‘Consigliere spirituale’, è necessario anzitutto porre in evidenza una nota preliminare che riguarda la scelta operata dal legislatore codiciale del *nomen iuris* ‘Consigliere spirituale’. Tale scelta deriva da una precisa opzione, operata nel corso della redazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, volta a precisare la distin-

---

<sup>11</sup> Circa i lavori per la codificazione latina il riferimento è alla rivista *Communicationes*. Sul tema, inoltre, si veda utilmente, J.I. ARRIETA, *Il regime associativo nell’iter della sistematica del Codice di Diritto Canonico, Das konziliative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht* (München, 14-19 September 1987), cit., pp. 439-448. Più in generale, sebbene la bibliografia, anche in quest’ambito risulti decisamente nutrita si veda, per la prospettiva adottata: A. BETTETINI, *A cento anni dalla prima codificazione canonica: dal “de personis” al “de populo Dei”*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 128, 2017, pp. 517-525.

zione di identità e di funzioni fra il cappellano o assistente delle associazioni pubbliche e, appunto, il 'Consigliere spirituale' delle associazioni private. Sul punto preme soltanto precisare ulteriormente che la scelta del termine 'Consigliere' e l'aggettivo 'spirituale' sembra delimitare il servizio sacerdotale alla materia spirituale escludendo, di fatto, una partecipazione diretta al governo dell'associazione. In questa prospettiva, può essere utile mettere in evidenza come l'utilizzo del termine *consilium* e simili, pur avendo grande rilevanza in un orizzonte ampio, è abitualmente usato nell'ordinamento canonico per caratterizzare un ufficio e un incarico a cui non corrisponde la partecipazione effettiva alla potestà di governo<sup>12</sup>.

Di seguito un'agile riflessione di natura prettamente esegetica circa gli elementi fondamentali della norma in questione. Benché un tale approccio possa apparire scientificamente insufficiente si ritiene di dover adottare questo metodo così da consentire la comprensione e la 'manifestazione' di tutti gli elementi racchiusi nella previsione:

a) può scegliere liberamente, se lo desidera: non è obbligatorio né *l'an* né il *quomodo*; questo è il primo elemento ed è decisivo in quanto esprime in modo chiaro il prevalente carattere della autonomia di cui gode l'associazione privata di fedeli. Dunque è l'associazione che sceglie il soggetto 'liberamente'. Naturalmente, le modalità della scelta debbono essere dettagliate a livello di statuto<sup>13</sup>, purché sia rispettata chiaramente la volontà dell'associazione stessa.

b) fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi: la scelta dell'associazione deve avvenire liberamente, all'interno di un insieme, vale a dire i sacerdoti (non diaconi, ovviamente è in *re ipsa* la possibilità della scelta di un vescovo che gode della pienezza del sacerdozio ministeriale) che esercitano '*legitime*' il ministero all'interno della diocesi. L'avverbio '*legitime*' ha una implicazione soltanto negativa:

---

<sup>12</sup> Circa l'utilizzo di questo termine e, più in generale, con riguardo ai profili della consultazione nell'ordinamento ecclesiale sia consentito il rinvio a C.E. VARALDA, *Consigliare nella Chiesa fra tradizione e innovazione*, Tortona, 2024.

<sup>13</sup> Sul punto L. NAVARRO, *Diritto di associazione*, cit., p. 51 ss.

il sacerdote non deve essere stato oggetto di qualsivoglia atto amministrativo o pena canonica che implichi l'esercizio illegittimo del ministero e deve, a nostro parere, poter esercitare il ministero sacramentale in modo integrale, vale a dire deve essere dotato della facoltà di cui al can. 966 § 2.

c) deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo<sup>14</sup>: tale conferma è data con un atto amministrativo proprio della potestà di governo dell'Ordinario del luogo e ha carattere costitutivo. Senza l'atto di conferma non si perfeziona l'atto di nomina. Tale concetto di 'conferma' riprende il concetto di 'idoneità' di cui al can. 804<sup>15</sup>. Naturalmente nel caso del can. 804 il Codice non manca di chiarire i criteri dell'attribuzione dell'idoneità. Nel caso del can. 324 § 2, nulla disponendo in merito il legislatore codiciale intende lasciare al libero apprezzamento dell'autorità dell'Ordinario del luogo<sup>16</sup> la valutazione dell'opportunità della scelta dell'associazione. Tuttavia, sul punto, occorre precisare che lo scopo della conferma pare configurarsi come atto meramente organizzativo e non postula una valutazione di merito, ma integra un limite connesso all'organizzazione ecclesiastica di cui l'Ordinario del luogo è garante.

---

<sup>14</sup> La dottrina è unanime nel ritenere che per le associazioni nazionali e internazionali le autorità competenti siano, rispettivamente, la Conferenza Episcopale nazionale e la Santa Sede nello specifico il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Circa il rapporto tra associazione canoniche e vescovi diocesani utili le prospettive abbracciate da M. D'ARIENZO, *Rapporti tra associazioni canoniche e vescovi diocesani*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*, I, a cura di J. MINAMBRES, B.N. EJEH, F. PUIG, Venezia, 2021, pp. 361-370.

<sup>15</sup> Questo tipo di provvedimento è considerato in dottrina come mandato ex can. 818 (G. DALLA TORRE, *La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1989, p. 45 ss.). Per altri si tratta di una *provisio canonica*, quale atto autorizzatorio che legittima allo svolgimento del *munus docendi* (P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, a cura di G. LO CASTRO, Milano, 1985, p. 156 ss.), ovvero di una condizione per l'assunzione di un ufficio ecclesiastico (G. DAMMACCO, *Stato giuridico degli insegnanti di religione e ordinamento italiano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 105, 1994, I, p. 249). Più ampiamente su tali profili si veda M. MADONNA, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra diritto della Chiesa e ordinamento dello Stato*, Bari, 2018.

<sup>16</sup> Il riferimento è evidentemente all'autorità che ha provveduto all'*agnitio* dell'associazione mediante la *recognitio* degli statuti.

### 3. *La dottrina*

Circa la letteratura sul punto, occorre premettere che nessun contributo affronta *ex professo* e in modo esclusivo l'istituto del 'Consigliere spirituale' di una associazione privata. Il tema è trattato in contributi aventi ad oggetto, alternativamente, la tematica generale delle associazioni, oppure la nozione di cappellano o assistente spirituale. Nello specifico, la dottrina sul canone oggetto di trattazione assume una diversità di posizioni, che variano dall'attribuire al 'Consigliere spirituale' compiti esclusivamente di natura pastorale a considerarlo depositario di poteri di rappresentanza della gerarchia.

In particolare, una parte della dottrina assume un profilo 'alto' trattando in modo unitario la figura del 'cappellano' ex can. 317 e del 'Consigliere' ex can. 324 § 2 e sottolineando il fatto che «questi ruoli non conferiscono a coloro che li assumono una funzione di governo all'interno dell'associazione, ma piuttosto una mansione di natura prettamente pastorale»<sup>17</sup>.

Nella medesima prospettiva taluno ritiene che il consigliere spirituale sia chiamato ad «animare spiritualmente i membri dell'Associazione, contribuire affinché essa mantenga sempre la sua natura e le finalità ecclesiali e favorire la sua partecipazione ai piani pastorali diocesani, secondo gli obiettivi dell'Associazione». Tale autore aggiunge che «gli statuti possono contemplare altri motivi ed è molto consigliabile che venga indicato un periodo di tempo per il quale il consigliere spirituale è eletto o confermato»<sup>18</sup>.

Un altro autore assume una posizione meno sfumata. Dopo aver indicato le diverse funzioni del sacerdote nelle associazioni in conformità al n. 25 di *Apostolicam actuositatem* afferma che «Indipendentemente dal tipo di associazione e dalla modalità di nomina, il presbitero avrà nelle varie associazioni la medesima identità; sarà cioè, rappresentante della Gerar-

---

<sup>17</sup> E. SCOMAZZON, *Associazioni di fedeli: i «movimenti ecclesiali»*. *Carisma, statuti, consacrazione di vita*, Città del Vaticano, 2015, p. 179.

<sup>18</sup> L. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo, 2006, p. 182 (*Appendice*).

chia e promotore di formazione cristiana»<sup>19</sup>; e prosegue sottolineando che «L'identità dell'associazione non viene modificata dalla diversa relazione dell'associazione con la Gerarchia: è sempre il presbitero, con i "tria munera" ricevuti con l'ordinazione sacerdotale, che svolge un ministero nei confronti di laici associati, rispettandone tuttavia la spiritualità e le caratteristiche apostoliche»<sup>20</sup>.

In un ideale equilibrio fra le diverse prospettive abbracciate dalla dottrina si colloca Luis Navarro dell'Università della Santa Croce, il quale assume una posizione che tende a valorizzare i diversi elementi che compongono il delicato incontro tra autonomia e dipendenza gerarchica e tra teoria e prassi: «Mentre il giudizio sulla necessità del consigliere spirituale spetta all'associazione, la conferma della scelta fatta dall'associazione spetta all'Ordinario del luogo, al quale compete il coordinamento del ministero pastorale nell'ambito della sua giurisdizione. Questa norma del codice deve essere adattata alle caratteristiche di ciascuna associazione, poiché le esigenze riguardo il consigliere spirituale possono essere diverse»<sup>21</sup>.

Come accennato in precedenza le posizioni espresse dalla dottrina in merito al 'Consigliere spirituale' e in particolare alle sue funzioni sono davvero diversificate, soprattutto con riguardo al rapporto con l'autorità, della quale il 'Consigliere spirituale' – da una parte della letteratura esaminata – è visto come sostanziale emanazione. Nondimeno, pare essere comune a tutti gli autori esaminati la consapevolezza della totale assenza di compiti di governo in capo questo soggetto, assenza che peraltro è confermata dalla prima norma del Codice che si occupa delle associazioni private di fedeli che recita: 'Le associazioni private sono dirette e presiedute dai fedeli, secondo le disposizioni degli statuti'<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> G. CABERLETTI, *Il presbitero assistente di un'associazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1991, p. 266.

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 266-267

<sup>21</sup> L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma, 2017<sup>2</sup>, p. 257, nota 28.

<sup>22</sup> Cfr. can. 321.

Una tale chiara consapevolezza deve essere, come è ovvio, accompagnata da una altrettanto chiara prospettiva della prassi. In questo senso, occorre adeguata attenzione nel disciplinare le funzioni del 'Consigliere spirituale' negli statuti delle associazioni: infatti, anche forme positive e in parte raccomandabili di coinvolgimento dei lavori dei direttivi con funzioni consultive non devono nascondere forme ambigue di eterodirezione della gerarchia sull'associazione, frutto di una mancata composizione della dialettica fra potestà derivante dal sacramento dell'ordine e giusta autonomia e libertà derivante dal battesimo.

#### *4. La prospettiva della Conferenza Episcopale Italiana*

La funzione paradigmatica nella vita della Chiesa universale dei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sollecita una speciale menzione dei più importanti interventi in merito al tema di interesse. Sul punto, infatti, due documenti della CEI debbono essere segnalati: la Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni* del 1981<sup>23</sup> e la Nota pastorale *Le aggregazioni laicali nella vita della Chiesa* del 1993<sup>24</sup>.

L'esame di questi documenti consente, pur nella significativa differenza di approcci<sup>25</sup>, di meglio comprendere e delineare le funzioni, tanto del cappellano di una associazione pubblica, quanto del 'Consigliere spirituale' di una associazione privata.

---

<sup>23</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni*, in *Notiziario CEI*, 1981, 4, pp. 69-88.

<sup>24</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale *Le aggregazioni laicali nella vita della Chiesa*, in *Notiziario CEI*, 1993, 4, pp. 82-119.

<sup>25</sup> La storiografia su tale problema è davvero ricca e sovente 'polarizzata'. Pur abbracciando una particolare linea interpretativa risulta essere utile la lettura di: A. MELLONI, *L'occasione perduta. Appunti sulla storia della chiesa italiana, 1978-2009*, in *Il Vangelo basta. Sulla fede e sullo stato della chiesa italiana*, a cura di A. MELLONI, G. RUGGIERI, Roma 2010.

La Nota pastorale del 1981, pubblicata prima del Codice del 1983, si sofferma sulla figura e sul compito del sacerdote nominato dall'autorità ecclesiastica nella prospettiva della valutazione dei requisiti per la riconoscibilità dell'associazione e prevede che: «l'impegno a riconoscere e ad accogliere la presenza e l'azione di sacerdoti idonei e convenientemente formati, nominati dal Vescovo oppure, ai rispettivi livelli, dalla Conferenza Episcopale Regionale o dalla C.E.I., sentiti i responsabili delle associazioni, e dal Vescovo stesso – o dalla rispettiva autorità competente – “mandati” alla associazione, movimento, ecc., come espressione visibile di piena comunione ecclesiale e del positivo raccordo pastorale, oltre che come aiuto offerto dalla Chiesa per una più profonda e completa formazione apostolica degli associati»<sup>26</sup>.

A commento di questo documento sono di rilevante importanza le considerazioni di Eugenio Corecco, che osservava:

«Un esempio molto importante che documenta l'incongruenza del persistere di una teologia dell'apostolato dei laici, che isola il laico dal suo contesto ecclesiale più ampio – quello del sacerdozio comune –, è dato, nel documento della CEI, dalla figura dell'assistente o del consulente ecclesiastico e dalla problematica inerente alla sua nomina (Nr. 21/c). Nella figura di questo sacerdote il cui compito è quello di essere garante presso il vescovo della “piena comunione ecclesiale” e del “positivo raccordo” pastorale (Nr. 21/c), emerge il dualismo tra chierici e laici, insito alla teologia del laicato, propria anche al Documento. Ne è la prova il fatto che il rapporto dell'autorità con i movimenti “laicali” è affrontato in modo estrinseco e non dall'interno degli stessi. Al di là delle sue intenzioni e della sua buona volontà il prete, prescelto dal vescovo – e che i movimenti devono accettare come condizione “sostanziale” del riconoscimento –, è collocato in una situazione ambigua. Arrischia, infatti di non riuscire a far proprio il carisma della realtà associativa cui è stato inviato, per cui invece di essere un fattore privilegiato di comunione e di “raccordo” di questa con il vescovo, può diventare un diaframma fra questi e l'associazio-

---

<sup>26</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni*, n. 21 c), cit., p. 82.

ne. Anche il caso contrario è possibile: l'assistente è a tal punto assorbito dal movimento da non poter più offrire al vescovo quelle garanzie per cui, secondo la logica della "Nota Pastorale", è stato nominato»<sup>27</sup>.

Il canonista elvetico, pur riferendosi a un testo specifico relativo a un momento storico determinato, coglie il cuore della problematica generale del rapporto fra autorità ecclesiastica e movimenti laicali e associazioni. In particolare Corecco 'risale la china' delle possibili discussioni sul punto per giungere a identificare nella necessità di superare il 'dualismo tra chierici e laici', l'unica possibilità di evitare il costante riproporsi della situazione di *empasse* connessa alla conflittualità latente fra clero e laicato in ambito potestativo.

La Nota pastorale del 1992<sup>28</sup> risponde a un approccio ecclesiologicalo differente rispetto alla Nota del 1981, profondamente ispirato alla esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, di conseguenza adotta un atteggiamento più prudente nel delineare le funzioni del sacerdote 'assistente o consulente ecclesiastico'. In merito prevede: «Il ministero dei Presbiteri nelle realtà aggregative, quali assistenti o consulenti ecclesiastici, è di essere artefici di comunione, educatori nella fede, testimoni di Dio, apostoli di Gesù Cristo, ministri dell'Eucaristia e della vita sacramentale, guide e maestri spirituali. I Presbiteri siano attenti alla modalità propria del loro specifico servizio all'interno delle associazioni di fedeli. In quanto partecipano alla missione del Vescovo nei riguardi di una determinata aggregazione, la loro presenza e il loro ministero derivano dal Vescovo e non sono affatto legittimati dalla aggregazione stessa: diversamente verrebbe trasformato in delega un ministero che, invece, per sua natura è dono di Cristo alla Chiesa, destinato al bene di tutta la comunità»<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> E. CORECCO, *Profili istituzionali dei movimenti nella Chiesa*, cit.

<sup>28</sup> E. CAPPELLINI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa: sulla nota pastorale della CEL*, in *La Rivista del Clero Italiano*, 74, 1993, pp. 775-785.

<sup>29</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota pastorale Le aggregazioni laicali nella vita della Chiesa*, n. 47, cit., pp. 116-117.

Appare chiaro che il diverso approccio al tema del rapporto fra autorità ecclesiastica e associazioni deriva da un diverso paradigma ecclesiologicalo: nel 1981 la prospettiva è *dal centro verso l'esterno* e va dalla Chiesa istituzionale verso le associazioni; nel 1992 la prospettiva è contraria, *dall'esterno verso l'interno*, dove al centro è posta la vita ecclesiale che si realizza nelle associazioni, nel rispetto delle prerogative dell'autorità ecclesiastica.

##### 5. *La possibilità di ricorrere a un'analogia utile e fuorviante al contempo*

L'ermetica struttura della norma oggetto di studio offre senz'altro all'interprete l'occasione per ragionare. Da questo punto di vista la domanda di fondo riguarda la natura del silenzio del Codice sulle funzioni del 'Consigliere spirituale': è una lacuna o l'espressione di una scelta del legislatore?

In base al can. 19, alla *lacuna legis* risponde il riferimento alla disciplina di casi simili. In via di prima approssimazione appare evidente l'utilità di affrontare la carenza della norma codiciale *de quo* con riguardo alla identificazione delle funzioni del 'Consigliere spirituale' facendo riferimento alla disciplina di cui al can. 317 § 1<sup>30</sup>.

Tale canone si colloca, infatti, nel Capitolo II del Titolo V della Parte I del Libro II del Codice che si occupa delle associazioni private di fedeli. Non è questa la sede per un approfondimento della genesi del binomio associazioni pubbliche e private nel vigente codice, basti solo evidenziare che in tale ambito la più eminente dottrina canonistica ha avuto modo di esprimere, in più occasioni, perplessità e problemi<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Circa il cappellano delle associazioni pubbliche la letteratura è abbondante. Si veda a riguardo J.L. SANTOS DIEZ, voce *Asistente eclesiástico (en asociaciones de fieles)*, in *Diccionario general de derecho canónico*, I, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Pamplona, 2012, pp. 507-509 e ivi bibliografia completa.

<sup>31</sup> Valgano per tutti le osservazioni di G. FELICIANI, *Il diritto di associazione dei fedeli dal Concilio al Codice*, cit.

Tornando alla prospettiva della valorizzazione dell'analogia fra il can. 324 § 2 e il can. 317 § 1, occorre osservare che un tale riferimento agevola fortemente il compito dell'interprete<sup>32</sup>, ma non è privo di potenziali rischi in ragione della differente natura del rapporto fra la gerarchia e l'associazione nel caso in cui sia pubblica o privata<sup>33</sup> e della conseguente assenza di una specifica *missio canonica* connessa alla *cura pastorale* di una determinata comunità. Se si intende adottare questo approccio – pur non condividendone gli esiti – di grande utilità può essere la consultazione del documento del Pontificio Consiglio per i Laici del 1981 dal titolo *I sacerdoti nelle associazioni di fedeli*<sup>34</sup>. In esso si delineano i compiti del sacerdote nella associazione di fedeli che sono compendiate in alcune categorie<sup>35</sup>. Con riguardo al silenzio del Codice nel tratteggiare la figura e i compiti del 'Consigliere spirituale', tuttavia, pare opportuna una puntualizzazione. Un tale scelta, da un lato è dovuta all'opportunità di evitare di disciplinare in modo unitario tale nuova figura; al contempo, pare essere espressione della volontà di non enfatizzarne il ruolo in ragione del rispetto della autonomia dei fedeli consociati.

---

<sup>32</sup> La ragione è ovvia: la figura del cappellano o assistente ecclesiastico gode di una più consistente tradizione (e, di conseguenza, di una più abbondante letteratura) nella storia del diritto canonico, soprattutto con riguardo alle confraternite, oltre a essere esplicitamente disciplinata dal can. 564. Sulla fisionomia giuridica delle confraternite si veda utilmente: A. MANTINEO, *Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale*, Torino, 2008; A. CATTANEO, *Le confraternite nel diritto canonico*, in *Rivista Teologica di Lugano*, 27, 2022, pp. 37-51.

<sup>33</sup> Nella associazione pubblica è il ruolo dell'autorità ecclesiastica che ha provveduto all'erezione che prevale sulla autonomia dei fedeli consociati, di contro, nella associazione privata, a prevalere è l'autonomia dei fedeli che hanno costituito l'associazione. Inoltre, a tal riguardo, preme sottolineare la scelta di una denominazione diversa scelta per il can. 317 e per il can. 324 § 2.

<sup>34</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, *I sacerdoti nelle associazioni di fedeli. Identità e missione*, 4 agosto 1981, in *Enchiridion Vaticanum*, 7, Bologna, 1982.

<sup>35</sup> «Architetto dell'unità, Educatore nella fede (Proclamazione della Parola, Servizio sacramentale), Vero apostolo di Cristo Gesù, Animatore spirituale, Testimone dell'assolutezza di Dio».

6. *Primi esiti ricostruttivi della disciplina: alla ricerca di un rapporto 'equilibrato' fra associazioni private di fedeli e autorità ecclesiastica*

Il can. 324 § 2, di fatto, si presenta come un *unicum paradigmatico* nell'ordinamento della Chiesa: è perfettamente coerente con l'impostazione di fondo della disciplina del Codice riguardo alle associazioni private di fedeli, ponendosi al crocevia fra l'autonomia privata fondata sul sacerdozio battesimale e le prerogative dell'autorità ecclesiastica radicate nel servizio offerto dal sacerdozio ministeriale. In questa prospettiva, appare un dato sufficientemente pacifico il fatto che l'autorità ecclesiastica competente (vale a dire la medesima che opera il riconoscimento degli statuti) è chiamata soltanto a una funzione-limite verso l'associazione<sup>36</sup>. In analogia a quanto avviene per la vigilanza sulle associazioni private di fedeli (che riguarda la tutela dell'integrità della fede e dei costumi e la necessità che non si insinuino abusi nella disciplina), anche rispetto al sacerdote 'Consigliere spirituale' il ruolo dell'autorità è 'esterno', vale a dire che in tale ambito l'autorità competente è tenuta semplicemente alla conferma della volontà associativa e non può assumere un atteggiamento proattivo. Così delineata la questione, è agevole comprendere come essa ponga in evidenza la necessità di chiarire la natura del potere di governo nelle associazioni private. Se esso si fonda sul sacerdozio battesimale allora la configurazione del 'Consigliere spirituale' dovrà essere ricondotta nell'ambito del *munus san-*

---

<sup>36</sup> Circa la funzione dell'autorità in termini di vigilanza e governo con riguardo alle associazioni pubbliche e private si veda R. SANTORO, F. GRAVINO, *Associazioni di fedeli, commissariamento e rimozione del moderatore*, in *Ius Ecclesiae*, 34, 2022. In particolare, per quanto attiene il problema del 'commissariamento' di associazioni private si veda *ivi*, pp. 249-251, ove si riporta la rilevante giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sul punto che ragiona in questi termini: «Il combinato disposto dei cann. 305, 323 e 326 § 1 CIC costituisce il fondamento del principio giurisprudenziale in base al quale *plus semper in se continet quod est minus*, da cui potrebbe ammettersi la prassi di estendere l'applicazione del can. 318 CIC anche alle associazioni private di fedeli» (*ivi*, p. 251).

*ctificandi*<sup>37</sup> e, di conseguenza, il ruolo dell'autorità competente dovrà essere visto come attività sufficientemente distante e subordinata alla autonomia dei fedeli consociati. Di contro, se nelle associazioni private si ritiene sussistere una forma di *competenza concorrente* fra *sacerdozio battesimale* e *sacerdozio ministeriale* allora il 'peso' dell'autorità ecclesiale sarà assai maggiore, il che comporterà la necessità di una consistente rilevanza del potere del 'Consigliere spirituale' nell'ambito della vita dell'associazione, come emanazione della potestà dell'autorità ecclesiastica.

Un'ultima considerazione deve riguardare la giusta autonomia che il legislatore codiciale ha inteso garantire alle associazioni private rispetto a questa tematica: è oltremodo chiaro che, in linea con la possibilità di non prevedere del tutto la figura di un 'Consigliere spirituale', è senz'altro possibile e, da un certo punto di vista auspicabile, che nei singoli statuti la fisionomia e le attività di tale soggetto possano essere 'colorate' sulla base dell'eventuale carisma fondazionale, della prassi e delle sane tradizioni. La valorizzazione di tali istanze non pare, infatti, contrapporsi alla previsione del can. 324 § 2.

Alla luce delle osservazioni operate appare chiaro che la disciplina di cui al can. 324 § 2 e, più in generale, la disciplina relativa alle associazioni private di fedeli si colloca sul crinale fra autonomia dei fedeli ed esercizio delle prerogative dell'autorità ecclesiastica. Da questo punto di vista è opportuno mettere in luce la posizione di Navarro che, nel comporre istanze potenzialmente confliggenti, ricerca un approccio in grado di valorizzare l'armonia derivante dalla appartenenza alla *communio Ecclesiae*. Sul punto suggerisce: «In questi ambiti la potestà di governo o di giurisdizione non può essere esercita-

---

<sup>37</sup> Naturalmente questo non esclude l'esercizio della potestà di giurisdizione dei vescovi sui fedeli membri di una associazione, ma lo contempera adeguatamente con le prerogative derivanti dal battesimo. Più in generale, la tematica dell'esercizio del potere di governo nelle associazioni di fedeli (in particolare movimenti e nuove comunità) è davvero rilevante e ancora poco affrontata in dottrina. In quest'ambito, come su diverse altri argomenti emersi nel presente studio si ritiene debba svilupparsi una riflessione articolata in cui magistero, dottrina canonistica e dottrina teologica sono chiamate ad avviare un dialogo franco.

ta direttamente», questo, tuttavia, «Non significa che l'autorità ecclesiastica non svolga alcun ruolo»<sup>38</sup>. Così, sembra logico condividere quanto scrive Del Portillo sul tema. La funzione della gerarchia, tenendo conto dell'autonomia del fedele, si concretizza nel regolare «le azioni esterne nella loro dimensione intersoggettiva: ordinare lo sviluppo di tali ambiti personali di autonomia al bene comune della Chiesa, e vigilare perché siano rispettati la dottrina e l'ordine; tutto ciò rispettando i diritti soggettivi»<sup>39</sup>. In questa luce si può meglio comprendere, dunque, il ruolo della gerarchia nei confronti delle associazioni private di fedeli: ai sensi del can. 213, la gerarchia è chiamata ad assicurare 'gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto della parola di Dio e dei sacramenti'.

## 7. Considerazioni conclusive

Si è detto, all'inizio del presente studio, che l'esame della norma riguardante il 'Consigliere spirituale' di cui al can. 324 § 2 si giustifica in ragione della fase di revisione statutaria che molte realtà associative della Chiesa stanno affrontando in questo frangente storico a valle del Decreto generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che regola l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche. Sembra, dunque, essere questo un banco di prova interessante, non soltanto per le singole realtà chiamate ad adeguare i propri statuti alla mutata disciplina ma, più in generale, per la canonistica che è chiamata, con speciale decisione, a prendere posizione sui molti profili ancora non chiaramente delineati riguardanti i movimenti e le associazioni nella Chiesa. Un tale approccio *laboratoriale* favorirà senz'altro la riflessione e, se del caso, anche il lavoro di revi-

---

<sup>38</sup> Sul punto si veda L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 239.

<sup>39</sup> A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 57.

sione della disciplina che il legislatore canonico attuale sembra aver intrapreso<sup>40</sup>.

A tal riguardo, come del resto si è avuto già modo di sottolineare in un altro contributo<sup>41</sup>, occorre favorire «una riflessione matura circa la natura giuridica dei movimenti e delle nuove comunità nell'ordinamento canonico e delle peculiarità a essi connesse, e, come conseguenza» e «una sistematizzazione unitaria della materia fondata su una realistica ed equilibrata valorizzazione dell'elemento carismatico come elemento costituzionale e non istituzionale, capace sia di garantire la rilevanza dell'autonomia dei doni carismatici, nonché un'adeguata funzione dell'autorità nei loro confronti, evitando, d'altro canto, pericolose derive nell'uno o nell'altro senso».

Solo alla luce di una chiarezza di fondo sulle prospettive teologiche inerenti le realtà dei movimenti e delle nuove comunità e, soprattutto, sul rapporto fra elemento carismatico e istituzionale e non ultimo tra sacerdozio battesimale e ministeriale, sarà possibile concepire una riflessione canonistica matura e attenta garantendo così al diritto il suo ruolo 'ecclesiale' autentico, quale linguaggio al servizio della *communio* e non quale mero strumento volto all'attuazione di scelte di politica ecclesiastica.

---

<sup>40</sup> Propende per questa lettura C.M. REDAELLI, *Il decreto generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021 sull'esercizio del governo nelle associazioni internazionali: un primo passo verso un inquadramento teologico-canonico complessivo dei movimenti ecclesiali?*, cit., pp. 81-123.

<sup>41</sup> C.E. VARALDA, "Vino nuovo in otri nuovi": alcune prime note circa le sfide del presente per il diritto canonico e la canonistica, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 2024, 1, p. 24.

**CESARE EDOARDO VARALDA, Il ‘Consigliere spirituale’ delle associazioni private di fedeli. Una prima lettura del can. 324 § 2**

Il presente contributo intende studiare la natura e le funzioni del ‘Consigliere spirituale’ delle associazioni private di fedeli, così come disciplinato dal can. 324 § 2 del Codice di diritto canonico. Lo studio si dedicherà, in particolare, alla storia redazionale della norma e a una indagine riguardante le diverse prospettive dottrinali in materia. Si giungerà così a delineare, alla luce del testo e del contesto, la fisionomia della fattispecie in oggetto ricostruendone in concreto i profili maggiormente rilevanti.

**Parole chiave:** associazioni private di fedeli, Consigliere spirituale, Codice diritto canonico, codificazione del 1983.

**CESARE EDOARDO VARALDA, The ‘Spiritual Advisor’ of private associations of the Christian faithful. A first reading of can. 324 § 2**

This contribution intends to study the nature and functions of the ‘spiritual advisor’ of private associations of the faithful, as regulated by can. 324 § 2 of the Code of Canon Law. The study will dedicate itself in particular to the editorial history of the law and to an investigation regarding the different doctrinal perspectives on the matter. We will thus be able to outline, in the light of the text and the context, the physiognomy of the case in question, concretely reconstructing its most relevant profiles.

**Key words:** private associations of the Christian faithful, Spiritual advisor, Code of Canon Law, codification of 1983.